PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE E LA TUTELA DELLA FAUNA E LA DISCIPLINA DELLA CACCIA

# Art. 26

## Istituzione del fondo di tutela della produzione agricola

Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole dalla selvaggina e dalle attivita' venatorie e' costituito a cura di ogni regione un fondo regionale, al quale deve affluire anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 24 della presente legge. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma precedente, prevedendo per la relativa gestione un comitato composto da rappresentanti delle organizzazioni agricole interessate piu' rappresentative sul piano nazionale e dalle associazioni venatorie nazionali riconosciute piu' rappresentative.

Versione in vigore dal 19 gennaio 1978, non più in vigore dal 11 marzo 1992 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia |
| Estremi | Legge 27 dicembre 1977, n. 968 |
| Titolo | VII — Tasse |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 1978 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/principi-generali-e-disposizioni-per-la-protezione-e-la-tutela-della/art-26-istituzione-del-fondo-di-tutela-della-produzione-agricola/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it